

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

-PRIMA SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE-

procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

R.G. n. 35/2023

Il Giudice, in persona della dott.ssa Ambra Alvano;

-rilevato che, con ricorso presentato a mezzo OCC <u>Pedace Maria Teresa</u> ha chiesto la fissazione dell'udienza per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti;

-rilevato, quanto alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità che il "Gestore della Crisi" ha attestato che la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 del CCI;

che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI, in quanto l'OCC ha attestato che la ricorrente non risulta aver beneficiato dell'esdebitazione e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

che sotto il profilo della <u>meritevolezza</u> il piano proposto è corredato dalla documentazione necessaria ed i motivi dell'indebitamento sono da imputarsi a cause sopravvenute rispetto alla medesima;

rilevato che, il piano di cui si chiede l'omologazione non prevede apporto di finanza esterna in garanzia;

preso atto che, in particolare, il piano, formulato dal nominato professionista e costituente parte integrante del ricorso prevede, in ossequio all'<u>art.67</u>, comma 2, della succitata legge:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
 - b) l'indicazione della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) l'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

- d) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

-considerato, che la relazione particolareggiata dell'O.C.C. contiene, come richiesto dal comma 2 dell'art. 68 contiene, altresì:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Rilevato inoltre che sono state individuate le spese prededucibili nell'elenco dei crediti ed in particolare il compenso per l'O.C.C.;

che l'OCC ha anche relazionato in merito alle valutazioni sul merito creditizio dell'ente finanziatore;

P.Q.M.

fissa l'udienza del 7.11.2023 ore 11.00 per la comparizione del ricorrente e dei creditori, disponendo che il ricorso ed il presente decreto siano comunicati - a cura dell'Organismo di composizione della crisi – almeno 30 giorni prima dell'udienza così fissata a tutti i creditori della proposta, nonché pubblicizzati sul sito del Tribunale: in ottemperanza dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, posti dall'art. 5, GDPR, Reg. (UE) 679/2016, la pubblicità della proposta e del piano deve essere eseguita previo oscuramento di tutti i dati relativi a soggetti diversi da debitori e creditori, nonché di tutti i dati sensibili riguardanti l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 cc.i.i. comma 2 lett. a)

<u>Dispone</u> che ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, i creditori comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli sin d'ora che, in

mancanza di detta comunicazione, le successive comunicazioni andranno effettuate in cancelleria;

<u>Avverte</u> i creditori che entro 20 giorni dalla comunicazione della proposta e del presente decreto potranno presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec dell'OCC;

Dispone che sino al momento della definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato il ricorso, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo quanto prevede la legge per i titolari di diritti impignorabili;

Reggio Calabria, 23.9.2023

Il Giudice